SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139º — Numero 280

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 30 novembre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 23 ottobre 1998, n. **410.**

Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 25 febbraio 1995, n. 77, e 15 settembre 1997, n. 342, in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1998.

Scioglimento del consiglio provinciale di Padova . . Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1998.

Sostituzione del commissario straordinario del comune di San Fedele Intelvi . . . . Pag. 10

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 17 novembre 1998.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1º novembre 1995, 1º maggio 1996, 1º novembre 1996, 1º maggio 1997 e 1º maggio 1998, relativamente alle cedole con godimento 1º novembre 1998 e scadenza 1º maggio 1999 . . . . . . Pag. 11

DECRETO 17 novembre 1998.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1º giugno 1992 (settennali), 1º giugno 1993 (settennali), 22 dicembre 1993 (settennali) e 22 dicembre 1993 (decennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di dicembre 1998 e scadenza nel mese di giugno 1999 . . . . Pag. 12

DECRETO 20 novembre 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-18), con decorrenza 30 ottobre 1998 e scadenza 28 aprile 2000, quinta e sesta tranche . . . . Pag. 12

DECRETO 20 novembre 1998.

Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 1998. Pag. 14

Ministro delle finanze

DECRETO 24 novembre 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria provinciale di Roma . . . . Pag. 15

Ministero dei trasporti e della navigazione

DECRETO 16 ottobre 1998.

Modificazione al decreto ministeriale 28 giugno 1996 circa i requisiti psicofisici richiesti per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per i veicoli a motore . . . . Pag. 16

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna

ORDINANZA 17 novembre 1998.

Modificazione del programma di interventi commissariali destinati a fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna: previsione di un intervento urgente finalizzato al risanamento idropotabile dei comuni alimentati dall'impianto di potabilizzazione di Galtellì. Quarto stralcio operativo. Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti alla concessione di mutui alla regione Sardegna (ordinanza P.C.M. n. 2443/96). Individuazione ente realizzatore ed ente attuatore dell'intervento. (Ordinanza n. 111) . . . . Pag. 17

Università di Siena

DECRETO RETTORALE 21 settembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . Pag. 20

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Entrata in vigore del protocollo alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, del 1979, relativo ad un'ulteriore riduzione delle emissioni di zolfo, fatto ad Oslo il 14 giugno 1994 . . . . Pag. 20

Cambiamento della denominazione del Centro di informazione e documentazione a Trieste . . . . Pag. 20

Ministero di grazia e giustizia: Mancata conversione del decreto-legge 29 settembre 1998, n. 334, recante: «Disposizioni urgenti per il personale dirigenziale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo». Pag. 21

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Cambi di riferimento del 27 novembre 1998 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 . . . . Pag. 21

Regione Friuli-Venezia Giulia: Nomina del commissario governativo della società «12.7 Soc. coop. a r.l.», in Pradamano . . . . Pag. 21

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 196

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1998.

Approvazione del piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Brindisi.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1998.

Approvazione del piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Taranto.

98A10154-98A10155

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso n. ***8:***

IRI - Istituto per la ricostruzione industriale, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1998.

Fardea, società per azioni, in Napoli: Obbligazioni sorteggiate il 22 ottobre 1998.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 23 ottobre 1998, n. **410.**

Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 25 febbraio 1995, n. 77, e 15 settembre 1997, n. 342, in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 9, comma 7-*bis,* della legge 15 maggio 1997, n. 127, introdotto dall'articolo 2, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha delegato il Governo ad emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 25 febbraio 1995, n. 77, e 15 settembre 1997, n. 342, in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

Visto il decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, che ha apportato disposizioni correttive al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 1998;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere della competente commissione del Senato della Repubblica;

Considerato che le competenti commissioni riunite della Camera dei deputati non hanno espresso formalmente nei termini il proprio parere;

Acquisito il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti, reso in data 19 ottobre 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 1998;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro per la funzione pubblica;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono disciplinati l'organizzazione del servizio finanziario, o di ragioneria o qualificazione corrispondente, secondo le dimensioni demografiche e l'importanza economico-finanziaria dell'ente. Al servizio è affidato il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria.».

Art. 2.

1. All'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, le parole: «previsto dall'articolo 46 della legge n. 142 del 1990» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127».

Art. 3.

1. L'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, è così sostituito:

«Art. 19 *(Competenze dei responsabili dei servizi).* — *1.* Il responsabile del servizio, nel caso in cui ritiene necessaria una modifica della dotazione assegnata per sopravvenute esigenze successive alla adozione degli atti di programmazione, propone la modifica con modalità definite dal regolamento di contabilità.

2. La mancata accettazione della proposta di modifica della dotazione deve essere motivata dall'organo esecutivo.».

2. All'articolo 27, comma 9, del decreto legislativo n. 77 del 1995 le parole: «individuati ai sensi dell'articolo 19» sono soppresse.

Art. 4.

1. All'articolo 36, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, le parole: «è sottoposta al controllo di legittimità dell'organo regionale di controllo ed» sono soppresse.

Art. 5.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 79 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è aggiunto il seguente comma:

«*4-bis.* Le disposizioni relative alla valutazione delle cause di dissesto sulla base della dettagliata relazione dell'organo di revisione di cui al comma 1 ed ai conseguenti oneri di trasmissione di cui al comma 2 si applicano solo ai dissesti finanziari deliberati a decorrere dal 25 ottobre 1997.».

Art. 6.

1. All'articolo 87 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole: «entro un termine perentorio» sono inserite le seguenti: «di 60 giorni prorogabile per una sola volta di ulteriori 30 giorni con provvedimento motivato del predetto organo»;

b) al comma 7-*bis* il primo periodo è sostituito dai seguenti: «In caso di inosservanza del termine di cui al comma 1, di negligenza o di ritardi non giustificati negli adempimenti di competenza, può essere disposta la sostituzione di tutti o parte dei componenti dell'organo straordinario della liquidazione. In tali casi, il Ministro dell'interno, previo parere della commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, dal quale si prescinde ove non espresso entro trenta giorni dalla richiesta, e sentiti gli interessati, propone al Presidente della Repubblica l'adozione del provvedimento di sostituzione.».

Art. 7.

1. All'articolo 88 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«*4-bis.* Il fondo costituito ai sensi del comma 4 è finalizzato agli interventi a favore degli enti locali in stato di dissesto finanziario. Le eventuali disponibilità residue del fondo, rinvenienti dall'utilizzazione dei contributi erariali per un importo inferiore ai limiti massimi indicati nel comma 4, possono essere destinate su richiesta motivata dell'organo consiliare e dell'organo straordinario di liquidazione dell'ente locale, secondo parametri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'interno, all'assunzione di mutui integrativi per necessità emerse nel corso della procedura di liquidazione e pagamento della massa passiva di cui all'articolo 89, nonché nei casi di cui al comma 12-*bis* del medesimo articolo 89. Il mutuo, da assumere con la Cassa depositi e prestiti, è autorizzato dal Ministero dell'interno, previo parere della commissione finanza ed organici degli enti locali. La priorità nell'assegnazione è accordata agli enti locali che non hanno usufruito dell'intera quota disponibile ai sensi del comma 4.».

Art. 8.

1. Il comma 11 dell'articolo 89 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è abrogato.

Art. 9.

1. All'articolo 90-*bis* del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole: «del solo capitale in relazione all'anzianità del debito,» sono sostituite dalle seguenti: «del debito, in relazione all'anzianità dello stesso,» e dopo le parole: «a tal fine,» sono inserite le seguenti: «entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all'articolo 88, comma 2,»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5.* Si applicano, per il seguito della procedura, le disposizioni degli articoli precedenti, fatta eccezione per quelle concernenti la redazione ed il deposito del piano di rilevazione. Effettuati gli accantonamenti di cui al comma 4, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla redazione del piano di estinzione. Qualora tutti i debiti siano liquidati nell'ambito della procedura semplificata e non sussistono debiti esclusi in tutto o in parte dalla massa passiva, l'organo straordinario provvede ad approvare direttamente il rendiconto della gestione della liquidazione ai sensi del comma 12 dell'articolo 89.»;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«*6.* I debiti transatti ai sensi del comma 3 sono indicati in un apposito elenco allegato al piano di estinzione della massa passiva.».

Art. 10.

1. Il comma 3 dell'articolo 95 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è abrogato.

Art. 11.

1. L'art. 109 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è sostituito dal seguente:

«Art. 109 *(Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali). — 1.* È istituito presso il Ministero dell'interno l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali.

2. L'Osservatorio ha il compito di promuovere la corretta gestione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane, la salvaguardia degli equilibri di bilancio, l'applicazione dei principi contabili e la congruità degli strumenti applicativi, nonché la sperimentazione di nuovi modelli contabili. L'Osservatorio adotta iniziative di divulgazione e di approfondimento finalizzate ad agevolare l'applicazione ed il recepimento delle norme.

3. L'Osservatorio presenta al Ministro dell'interno almeno una relazione annuale sullo stato di applicazione delle norme, con proposte di integrazione normativa e di principi contabili di generale applicazione.

4. Il presidente ed i componenti dell'Osservatorio, in numero non superiore a diciotto, sono nominati dal Ministro dell'interno con proprio decreto tra funzionari dello Stato, o di altre pubbliche amministrazioni, professori e ricercatori universitari ed esperti. L'Unione province d'Italia, l'Associazione nazionale comuni italiani e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani designano ciascuna un proprio rappresentante. L'Osservatorio dura in carica cinque anni.

5. Il Ministro dell'interno può assegnare ulteriori funzioni nell'ambito delle finalità generali del comma 2 ed emanare norme di funzionamento e di organizzazione.

6. L'Osservatorio si avvale delle strutture e dell'organizzazione della Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.

7. Ai componenti dell'Osservatorio spettano il trattamento economico ed i rimborsi spese previsti per i componenti della commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, con imputazione allo stesso capitolo di spesa.».

Art. 12.

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

«*1-bis.* Per gli enti per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono stati nominati gli organi straordinari di liquidazione, sono fatti salvi gli atti già acquisiti dagli organi stessi ed i provvedimenti da questi già adottati.»;

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «si applicano» sono inserite le seguenti: «per quanto compatibili» e sono eliminate le seguenti: «sono fatti salvi gli atti già acquisiti dagli organi straordinari di liquidazione ed i provvedimenti da questi già adottati»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* Agli enti per i quali è stato depositato il piano di rilevazione ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 1995, e successive modificazioni, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 86, 87, 88, 89, 90 e 90-*bis* del decreto legislativo n. 77 del 1995. Qualora la massa attiva dovesse rivelarsi insufficiente al pagamento dell'intera massa passiva l'organo della liquidazione è tenuto a verificare la possibilità di attivare la procedura semplificata di cui al citato articolo 90-*bis,* adottando apposito motivato provvedimento. L'organo della liquidazione, qualora avesse provveduto ad erogare acconti ai sensi del citato articolo 89, comma 4, può offrire, nell'ambito della procedura semplificata di cui all'articolo 90-*bis,* un'ulteriore somma per la definizione transattiva del debito ammesso sino all'80 per cento dello stesso.».

Art. 13.

1. Sono fatti salvi gli atti ed i provvedimenti adottati dagli organi straordinari di liquidazione prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1998

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

PIAZZA, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 9, comma 7-*bis,* della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», introdotto dall'art. 2, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191, recante: «Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica» (*Gazzetta Ufficiale* 20 giugno 1998, n. 110/L, supplemento ordinario) così recita:

«7-*bis.* Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi del comma 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso».

— Il decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, reca: «Disposizioni correttive del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali».

— Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art 3 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 3 *(Servizio finanziario).* — 1. *Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono disciplinati l'organizzazione del servizio finanziario, o di ragioneria o qualificazione corrispondente, secondo le dimensioni demografiche e l'importanza economico-finanziaria dell'ente. Al servizio è affidato il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria.*

2. È consentito stipulare apposite convenzioni tra gli enti per assicurare il servizio a mezzo di strutture comuni.

3. Il responsabile del servizio finanziario di cui all'art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, si identifica con il responsabile del servizio o con i soggetti preposti alle eventuali articolazioni previste dal regolamento di contabilità.

4. Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese.

5. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione e di determinazione dei soggetti abilitati. Il responsabile del servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità.

6. Il regolamento di contabilità disciplina le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario al legale rappresentante dell'ente, al consiglio dell'ente nella persona del suo presidente, al segretario ed all'organo di revisione ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni — non compensabili da maggiori entrate o minori spese — tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio. In ogni caso la segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. Il consiglio provvede al riequilibrio a norma dell'art. 36, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della giunta comunale.

7. Lo stesso regolamento prevede l'istituzione di un servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 16 *(Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati).* — 1. Lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione.

2. Il regolamento di contabilità dell'ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonché i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare emendamenti agli schemi di bilancio predisposti dall'organo esecutivo.

3. Il bilancio annuale di previsione è deliberato dall'organo consiliare entro il termine previsto dall'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142. La relativa deliberazione ed i documenti ad essa allegati sono trasmessi dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo entro i termini previsti dalla legge regionale.

4. Il termine per l'esame del bilancio da parte dell'organo regionale di controllo, *previsto dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127,* decorre dal ricevimento. Le modalità ed i termini per l'eventuale richiesta di chiarimenti da parte dell'organo regionale di controllo sono stabiliti dalla legge regionale. Decorso il termine assegnato all'organo regionale di controllo, senza che quest'ultimo abbia emanato il relativo provvedimento la deliberazione del bilancio diventa esecutiva».

Nota all'art. 3:

— Il comma 9 dell'art. 27 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«9. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali i responsabili dei servizi, assumono atti di impegno. A tali atti, da definire «determinazioni» e da classificarsi con sistemi di raccolta che individuano la cronologia degli atti e l'ufficio di provenienza, si applicano, in via preventiva, le procedure di cui all'art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 36 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 36 *(Salvaguardia degli equilibri di bilancio).* — 1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente decreto legislativo.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 37, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 39, comma 1, lettera *c),* della legge 8 giugno 1990, n. 142, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo di legge».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art 79 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 79 *(Deliberazione di dissesto).* — 1. La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal consiglio dell'ente locale nelle ipotesi di cui all'art. 77 e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. Alla stessa è allegata una dettagliata relazione dell'organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto.

2. La deliberazione dello stato di dissesto è trasmessa, entro cinque giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell'interno ed alla procura regionale presso la Corte dei conti competente per territorio, unitamente alla relazione dell'organo di revisione. La deliberazione è pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura del Ministero dell'interno unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell'organo straordinario di liquidazione.

3. L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al commissario nominato ai sensi dell'art. 39, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Se, per l'esercizio nel corso del quale si rende necessaria la dichiarazione di dissesto, è stato validamente deliberato il bilancio di previsione, tale atto continua ad esplicare la sua efficacia per l'intero esercizio finanziario, intendendosi operanti per l'ente locale i divieti e gli obblighi previsti dall'art. 35, comma 5. In tal caso, la deliberazione di dissesto può essere validamente adottata, esplicando gli effetti di cui all'art. 81. Gli ulteriori adempimenti e relativi termini iniziali, propri dell'organo straordinario di liquidazione e del consiglio dell'ente, sono differiti al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato deliberato il dissesto. Ove sia stato già approvato il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, il consiglio provvede alla revoca dello stesso.

4-*bis. Le disposizioni relative alla valutazione delle cause di dissesto sulla base della dettagliata relazione dell'organo di revisione di cui al comma 1 ed ai conseguenti oneri di trasmissione di cui al comma 2 si applicano solo ai dissesti finanziari deliberati a decorrere dal 25 ottobre 1997*».

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 87 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 87 *(Rilevazione della massa passiva).* — 1. L'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa passiva mediante la formazione, entro centottanta giorni dall'insediamento, di un piano di rilevazione. Il termine è elevato di ulteriori centottanta giorni per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti o capoluogo di provincia e per le province.

2. Ai fini della formazione del piano di rilevazione, l'organo straordinario di liquidazione entro dieci giorni dalla data dell'insediamento, dà avviso, mediante affissione all'albo pretorio ed anche a mezzo stampa, dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'ente locale. Con l'avviso l'organo straordinario di liquidazione invita chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro un termine perentorio *di 60 giorni prorogabile per una sola volta di ulteriori 30 giorni con provvedimento motivato del predetto organo,* la domanda in carta libera, corredata da idonea documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente, il relativo importo ed eventuali cause di prelazione, per l'inserimento nel piano di rilevazione.

3. Nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi:

a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 37 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;

b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'art. 81, comma 2;

c) i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7.

4. L'organo straordinario di liquidazione, ove lo ritenga necessario, richiede all'ente che i responsabili dei servizi competenti per materia attestino che la prestazione è stata effettivamente resa e che la stessa rientra nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale. I responsabili dei servizi attestano altresì che non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione alla data della dichiarazione di dissesto. I responsabili dei servizi provvedono entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali l'attestazione si intende resa dagli stessi in senso negativo circa la sussistenza del debito.

5. Sull'inserimento nel piano di rilevazione delle domande di cui al comma 2 e delle posizioni debitorie di cui al comma 3 decide l'organo straordinario di liquidazione con provvedimento da notificare agli istanti al momento dell'approvazione del piano di rilevazione, tenendo conto degli elementi di prova del debito desunti dalla documentazione prodotta dal terzo creditore, da altri atti e dall'eventuale attestazione di cui al comma 4.

6. Avverso i provvedimenti di diniego di inserimento nel piano di rilevazione per insussistenza, totale o parziale, del debito od avverso il mancato riconoscimento di cause di prelazione è ammesso ricorso in carta libera, entro il termine di trenta giorni dalla notifica, al Ministero dell'interno. Il Ministero dell'interno si pronuncia sui ricorsi entro sessanta giorni dal ricevimento decidendo allo stato degli atti. La decorrenza del termine per la decisione vale quale rigetto del ricorso.

7. L'organo straordinario di liquidazione è autorizzato a transigere vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3, inserendo il debito risultante dall'atto di transazione nel piano di rilevazione.

7-*bis. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 1, di negligenza o di ritardi non giustificati negli adempimenti di competenza, può essere disposta la sostituzione di tutti o parte dei componenti dell'organo straordinario della liquidazione. In tali casi, il Ministro dell'interno, previo parere della commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, dal quale si prescinde ove non espresso entro trenta giorni dalla richiesta, e sentiti gli interessati, propone al Presidente della Repubblica l'adozione del provvedimento di sostituzione.* Il Ministero dell'interno stabilisce con proprio provvedimento il trattamento economico dei commissari sostituiti».

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 88 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 88 *(Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento).* — 1. Nell'ambito dei compiti di cui all'art. 85, comma 4, lettera *b),* l'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa attiva, costituita dal contributo dello Stato di cui al presente articolo, da residui da riscuotere, da ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati dall'ente, da altre entrate e, se necessari, da proventi derivanti da alienazione di beni del patrimonio disponibile.

2. Per il risanamento dell'ente locale dissestato lo Stato finanzia gli oneri di un mutuo, assunto dall'organo straordinario di liquidazione, in nome e per conto dell'ente, in unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti al tasso vigente ed ammortizzato in venti anni, con pagamento diretto di ogni onere finanziario da parte del Ministero dell'interno.

3. L'importo massimo del mutuo finanziato dallo Stato, è determinato sulla base di una rata di ammortamento pari al contributo statale indicato al comma 4.

4. Detto contributo è pari a cinque volte un importo composto da una quota fissa, solo per taluni enti, ed una quota per abitante, spettante ad ogni ente. La quota fissa spetta ai comuni con popolazione sino a 999 abitanti per L. 13.000.000, ai comuni con popolazione da 1.000 a 1.999 abitanti per L. 15.000.000, ai comuni con popolazione da 2.000 a 2.999 abitanti per L. 18.000.000, ai comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti per L. 20.000.000, ai comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti per L. 22.000.000 ed ai comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 per L. 25.000.000. La quota per abitante è pari a L. 7.930 per i comuni e L. 1.241 per le province.

4-*bis. Il fondo costituito ai sensi del comma 4 è finalizzato agli interventi a favore degli enti locali in stato di dissesto finanziario. Le eventuali disponibilità residue del fondo, rinvenienti dall'utilizzazione dei contributi erariali per un importo inferiore ai limiti massimi indicati nel comma 4, possono essere destinate su richiesta motivata dell'organo consiliare e dell'organo straordinario di liquidazione dell'ente locale, secondo parametri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'interno, all'assunzione di mutui integrativi per necessità emerse nel corso della procedura di liquidazione e pagamento della massa passiva di cui all'art. 89, nonché nei casi di cui al comma 12-*bis *del medesimo art. 89. Il mutuo, da assumere con la Cassa depositi e prestiti, è autorizzato dal Ministero dell'interno, previo parere della commissione finanza ed organici degli enti locali. La priorità nell'assegnazione è accordata agli enti locali che non hanno usufruito dell'intera quota disponibile ai sensi del comma 4.*

5. Per l'assunzione del mutuo concesso ai sensi del presente articolo agli enti locali in stato di dissesto finanziario per il ripiano delle posizioni debitorie non si applica il limite all'assunzione dei mutui di cui all'art. 46, comma 1.

6. Secondo le disposizioni vigenti il fondo per lo sviluppo degli investimenti, di cui all'art. 28, comma 1, lettera *c),* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sul quale sono imputati gli oneri per la concessione dei nuovi mutui agli enti locali dissestati, può essere integrato, con le modalità di cui all'art. 11, comma 3, lettera *d),* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, in considerazione delle eventuali procedure di risanamento attivate rispetto a quelle già definite.

7. L'organo straordinario di liquidazione provvede a riscuotere i ruoli pregressi emessi dall'ente e non ancora riscossi, totalmente o parzialmente, nonché all'accertamento delle entrate tributarie per le quali l'ente ha omesso la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto per legge.

8. Ove necessario ai fini del finanziamento della massa passiva, ed in deroga a disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai proventi derivanti da alienazioni di beni, l'organo straordinario di liquidazione procede alla rilevazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini dell'ente, avviando, nel contempo, le procedure per l'alienazione di tali beni. Ai fini dell'alienazione dei beni immobili possono essere affidati incarichi a società di

intermediazione immobiliare, anche appositamente costituite. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni recate dall'art. 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni ed integrazioni, intendendosi attribuite all'organo straordinario di liquidazione le facoltà ivi disciplinate. L'ente locale, qualora intenda evitare le alienazioni di beni patrimoniali disponibili, è tenuto ad assegnare proprie risorse finanziarie liquide, anche con la contrazione di un mutuo passivo, con onere a proprio carico, per il valore stimato di realizzo dei beni. Il mutuo può essere assunto con la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di credito. Il limite di cui all'art. 46, comma 1, è elevato sino al 40 per cento.

9. Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata ed ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese.

10. Per il finanziamento delle passività l'ente locale può destinare quota dell'avanzo di amministrazione non vincolato.

11. Nei confronti della massa attiva determinata ai sensi del presente articolo non sono ammessi sequestri o procedure esecutive. Le procedure esecutive eventualmente intraprese non determinano vincoli sulle somme».

Nota all'art. 8:

— Il testo dell'art. 89 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 89 *(Liquidazione e pagamento della massa passiva).* — 1. Il piano di rilevazione della massa passiva acquista esecutività con il deposito presso il Ministero dell'interno, cui provvede l'organo straordinario di liquidazione entro cinque giorni dall'approvazione di cui all'art. 87, comma 1. Al piano è allegato l'elenco delle passività non inserite nel piano, corredato dai provvedimenti di diniego e dalla documentazione relativa.

2. Unitamente al deposito l'organo straordinario di liquidazione chiede l'autorizzazione al perfezionamento del mutuo di cui all'art. 88 nella misura necessaria per il finanziamento delle passività risultanti dal piano di rilevazione e dall'elenco delle passività non inserite, e comunque entro i limiti massimi stabiliti dall'art. 88.

3. Il Ministero dell'interno, accertata la regolarità del deposito, autorizza l'erogazione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti.

4. Entro trenta giorni dall'erogazione del mutuo l'organo straordinario della liquidazione deve provvedere al pagamento di acconti in misura proporzionale uguale per tutte le passività inserite nel piano di rilevazione. Nel determinare l'entità dell'acconto l'organo di liquidazione deve provvedere ad accantonamenti per le pretese creditorie in contestazione esattamente quantificate. Gli accantonamenti sono effettuati in misura proporzionale uguale a quella delle passività inserite nel piano. Ai fini di cui al presente comma l'organo straordinario di liquidazione utilizza il mutuo erogato da parte della Cassa depositi e prestiti e le poste attive effettivamente disponibili, recuperando alla massa attiva disponibile gli importi degli accantonamenti non più necessari, su segnalazione del Ministero dell'interno, per scadenza dei termini di impugnativa del provvedimento di diniego di ammissione al passivo o per definitività della pronuncia sui ricorsi proposti ai sensi dell'art. 87, comma 6.

5. Successivamente all'erogazione del primo acconto l'organo straordinario della liquidazione può disporre ulteriori acconti per le passività già inserite nel piano di rilevazione e per quelle accertate successivamente, utilizzando le disponibilità nuove e residue, ivi compresa l'eventuale quota di mutuo a carico dello Stato ancora disponibile, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, in quanto non richiesta ai sensi del comma 2. Nel caso di pagamento definitivo in misura parziale dei debiti l'ente locale è autorizzato ad assumere un mutuo a proprio carico con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, nel rispetto del limite del 40 per cento di cui all'art. 88, comma 8, per il pagamento a saldo delle passività rilevate. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di notifica del decreto ministeriale di approvazione del piano di estinzione, l'organo consiliare adotta apposita deliberazione, dandone comunicazione all'organo straordinario di liquidazione, che provvede al pagamento delle residue passività ad intervenuta erogazione del mutuo contratto dall'ente. La Cassa depositi e prestiti o altri istituti di credito erogano la relativa somma sul conto esistente intestato all'organo di liquidazione.

6. A seguito del definitivo accertamento della massa passiva e dei mezzi finanziari disponibili, di cui all'art. 88, e comunque entro il termine di ventiquattro mesi dall'insediamento, l'organo straordinario di liquidazione predispone il piano di estinzione delle passività, includendo le passività accertate successivamente all'esecutività del piano di rilevazione dei debiti e lo deposita presso il Ministero dell'interno.

7. Il piano di estinzione è sottoposto all'approvazione, entro centoventi giorni dal deposito, del Ministro dell'interno, il quale valuta la correttezza della formazione della massa passiva e la correttezza e validità delle scelte nell'acquisizione di risorse proprie. Il Ministro dell'interno si avvale del parere consultivo da parte della Commissione di ricerca per la finanza locale, la quale può formulare rilievi e richieste istruttorie cui l'organo straordinario di liquidazione è tenuto a rispondere entro sessanta giorni dalla comunicazione. In tale ipotesi il termine per l'approvazione del piano, di cui al presente comma, è sospeso.

8. Il decreto di approvazione del piano di estinzione da parte del Ministro dell'interno è notificato all'ente locale ed all'organo straordinario di liquidazione per il tramite della prefettura.

9. A seguito dell'approvazione del piano di estinzione l'organo straordinario di liquidazione provvede, entro venti giorni dalla notifica del decreto, al pagamento delle residue passività, sino alla concorrenza della massa attiva realizzata.

10. Con l'eventuale decreto di diniego dell'approvazione del piano il Ministro dell'interno prescrive all'organo straordinario di liquidazione di presentare, entro l'ulteriore termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento, un nuovo piano di estinzione che tenga conto delle prescrizioni contenute nel provvedimento.

11. *(Abrogato).*

12. Entro il termine di sessanta giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento, l'organo straordinario della liquidazione è tenuto ad approvare il rendiconto della gestione ed a trasmetterlo all'organo regionale di controllo ed all'organo di revisione contabile dell'ente, il quale è competente sul riscontro della liquidazione e verifica la rispondenza tra il piano di estinzione e l'effettiva liquidazione.

12-*bis.* Nel caso in cui l'insufficienza della massa attiva, non diversamente rimediabile, è tale da compromettere il risanamento dell'ente, il Ministro dell'interno, su proposta della Commissione di ricerca per la finanza locale, può stabilire misure straordinarie per il pagamento integrale della massa passiva della liquidazione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato».

Nota all'art. 9:

— Il testo dell'art. 90-*bis* del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 90-*bis (Modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti).* — 1. L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui al presente articolo. Con deliberazione di giunta l'ente decide entro trenta giorni ed in caso di adesione s'impegna a mettere a disposizione le risorse finanziare di cui al comma 2.

2. L'organo straordinario di liquidazione, acquisita l'adesione dell'ente locale, delibera l'accensione del mutuo di cui all'art. 88, comma 2, nella misura necessaria agli adempimenti di cui ai successivi commi ed in relazione all'ammontare dei debiti censiti. L'ente locale dissestato è tenuto a deliberare l'accensione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, con oneri a proprio carico, nel rispetto del limite del 40 per cento di cui all'art. 88, comma 8, o, in alternativa, a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, insieme al ricavato del mutuo a carico dello Stato, tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4, oltre alle spese della liquidazione. È fatta salva la possibilità di ridurre il mutuo a carico dell'ente.

3. L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento *del debito, in relazione all'anzianità dello stesso,* con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro trenta giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, *entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all'art. 88, comma 2,* propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a trenta giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi.

4. L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio.

5. *Si applicano, per il seguito della procedura, le disposizioni degli articoli precedenti, fatta eccezione per quelle concernenti la redazione ed il deposito del piano di rilevazione. Effettuati gli accantonamenti di cui al comma 4, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla redazione del piano di estinzione. Qualora tutti i debiti siano liquidati nell'ambito della procedura semplificata e non sussistono debiti esclusi in tutto o in parte dalla massa passiva, l'organo straordinario provvede ad approvare direttamente il rendiconto della gestione della liquidazione ai sensi del comma 12 dell'art. 89.*

6. *I debiti transatti ai sensi del comma 3 sono indicati in un apposito elenco allegato al piano di estinzione della massa passiva.*

7. In caso di eccedenza di disponibilità si provvede alla riduzione dei mutui, con priorità per quello a carico dell'ente locale dissestato. È restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti».

Nota all'art. 10:

— Il testo dell'art. 95 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 95 *(Durata della procedura di risanamento ed attuazione delle prescrizioni recate dal decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato).* — 1. Il risanamento dell'ente locale dissestato ha la durata di cinque anni decorrenti da quello per il quale viene redatta l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Durante tale periodo è garantito il mantenimento dei contributi erariali.

2. Le prescrizioni contenute nel decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio sono eseguite dagli amministratori, ordinari o straordinari, dell'ente locale, con l'obbligo di riferire sullo stato di attuazione in un apposito capitolo della relazione sul rendiconto annuale.

3. *(Abrogato).*

4. L'organo della revisione riferisce trimestralmente al consiglio dell'ente ed all'organo regionale di controllo.

5. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel decreto del Ministro dell'interno di cui all'art. 92, comma 3, comporta la segnalazione dei fatti all'autorità giudiziaria per l'accertamento delle ipotesi di reato».

Nota all'art. 12:

— Il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 18. — 1. Gli enti locali che sono stati autorizzati a contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui per il risanamento finanziario ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989, mediante quote pluriennali la cui erogazione è prevista per gli anni successivi al 1997, sono autorizzati a richiedere al predetto istituto l'erogazione anticipata delle quote ancora da riscuotere. Le quote medesime saranno poste in ammortamento dal 1° gennaio successivo alla data di erogazione. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo della disponibilità sul capitolo 7232 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

1-*bis. Per gli enti per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono stati nominati gli organi straordinari di liquidazione, sono fatti salvi gli atti già acquisiti dagli organi stessi ed i provvedimenti da questi già adottati.*

2. Le disposizioni di cui agli articoli 86, 87, 88, 89, 90 e 90-*bis* del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, si applicano, *per quanto compatibili,* anche agli enti per i quali non è stato depositato il piano di rilevazione ai sensi dell'art. 89, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 1995. Ai piani di rilevazione non ancora depositati viene assegnato un ulteriore termine scadente il 30 settembre 1998.

3. I ricorsi pervenuti ai sensi dell'art. 87, comma 6, del decreto legislativo n. 77 del 1995, sono decisi dal Ministero dell'interno sulla base delle norme di cui all'art. 87 del decreto legislativo n. 77 del 1995. È consentita l'integrazione della documentazione entro ulteriori trenta giorni decorrenti dalla richiesta del Ministero dell'interno. Il termine per la decisione riprende a decorrere dal momento in cui perviene l'integrazione.

4. *Agli enti per i quali è stato depositato il piano di rilevazione ai sensi ell'art. 89, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 1995, e successive modificazioni, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 86, 87, 88, 89, 90, e 90-*bis *del decreto legislativo n. 77 del 1995. Qualora la massa attiva dovesse rivelarsi insufficiente al pagamento dell'intera massa passiva l'organo della liquidazione è tenuto a verificare la possibilità di attivare la procedura semplificata di cui al citato art. 90-*bis, *adottando apposito motivato provvedimento. L'organo della liquidazione, qualora avesse provveduto ad erogare acconti ai sensi del citato art. 89, comma 4, può offrire, nell'ambito della procedura semplificata di cui all'art. 90-*bis, *un'ulteriore somma per la definizione transattiva del debito ammesso sino all'80 per cento dello stesso.*

5. Per gli enti per i quali è stato approvato ai sensi dell'art. 89, comma 7, del decreto legislativo n. 77 del 1995, il piano di estinzione ma non è stato ancora approvato il rendiconto di cui all'art. 89, comma 12, del decreto legislativo n. 77 del 1995, alla liquidazione degli ulteriori debiti ammissibili ai sensi dell'art. 87, comma 3, del decreto legislativo n. 77 del 1995, provvede l'organo della liquidazione straordinaria utilizzando l'eventuale quota di mutuo di cui all'art. 88, comma 2, del decreto legislativo n. 77 del 1995, se ancora disponibile o con le altre risorse messe a disposizione dall'ente locale.

6. Per gli enti per i quali l'organo straordinario ha approvato il rendiconto della liquidazione, alla liquidazione degli ulteriori debiti ammissibili ai sensi dell'art. 87, comma 3, del decreto legislativo n. 77 del 1995, e successive modificazioni, provvede direttamente l'ente locale interessato utilizzando l'eventuale quota di mutuo di cui all'art. 88, comma 2, del decreto legislativo n. 77 del 1995, se ancora disponibile o con risorse proprie».

98G0463

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1998.

Scioglimento del consiglio provinciale di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio provinciale di Padova, rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal presidente e da trentasei membri;

Considerato che nel citato consiglio, a causa delle dimissioni rassegnate da diciannove consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio provinciale di Padova è sciolto.

Art. 2.

Il prefetto dott. Sergio Porena è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del consiglio suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio provinciale, alla giunta ed al presidente.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1998

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio provinciale di Padova, rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal presidente e da trentasei consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 26 ottobre 1998, da diciannove membri del corpo consiliare.

Le citate dimissioni rese, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, dalla metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Padova, pertanto, ritenendo essersi verificata la fattispecie prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio provinciale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3122 Div. Gab., del 26 ottobre 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'amministrazione provinciale.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio provinciale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma del S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio provinciale di Padova ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'amministrazione provinciale nella persona del prefetto, dott. Sergio Porena.

Roma, 7 novembre 1998

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

98A10357

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1998.

Sostituzione del commissario straordinario del comune di San Fedele Intelvi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 31 agosto 1998, con il quale, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di San Fedele Intelvi (Como) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona della dott.ssa Caterina Pipia;

Considerato che la dott.ssa Caterina Pipia non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Michele Giacomino è nominato commissario staordinario per la gestione del comune di San Fedele Intelvi (Como) in sostituzione della dott.ssa Caterina Pipia, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1998

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

98A10358

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 17 novembre 1998.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° novembre 1995, 1° maggio 1996, 1° novembre 1996, 1° maggio 1997 e 1° maggio 1998, relativamente alle cedole con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° maggio 1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 594573/313 del 26 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 6 novembre 1995, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° novembre 1995, in circolazione per l'importo di L. 21.412.000.000.000;

n. 787056/322 del 9 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 1996, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° maggio 1996, in circolazione per l'importo di L. 16.434.215.000.000;

n. 788313/329 del 12 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 19 novembre 1996, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° novembre 1996, in circolazione per l'importo di L. 15.902.830.000.000;

n. 178882/336 del 23 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 5 maggio 1997, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° maggio 1997, in circolazione per l'importo di L. 17.143.835.000.000;

n. 471884/347 del 23 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 5 maggio 1998, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° maggio 1998, in circolazione per l'importo di L. 19.076.100.000.000;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevede che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero del tesoro;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° maggio 1999;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° novembre 1998, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° maggio 1999, è determinato nella misura del:

2,25% per i certificati di credito del Tesoro settennali 1° novembre 1995, in circolazione per lire 21.412.000.000.000, cedola n. 7;

2,25% per i certificati di credito del Tesoro settennali 1° maggio 1996, in circolazione per lire 16.434.215.000.000, cedola n. 6;

2,10% per i certificati di credito del Tesoro settennali 1° novembre 1996, in circolazione per lire 15.902.830.000.000, cedola n. 5;

2,10% per i certificati di credito del Tesoro settennali 1° maggio 1997, in circolazione per lire 17.143.835.000.000, cedola n. 4;

2,10% per i certificati di credito del Tesoro settennali 1° maggio 1998, in circolazione per lire 19.076.100.000.000, cedola n. 2.

Gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti certificati di credito del Tesoro con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive L. 1.946.117.902.500 così ripartite:

L. 481.770.000.000 per i certificati di credito del Tesoro settennali 1° novembre 1995;

L. 369.769.837.500 per i certificati di credito del Tesoro settennali 1° maggio 1996;

L. 333.959.430.000 per i certificati di credito del Tesoro settennali 1° novembre 1996;

L. 360.020.535.000 per i certificati di credito del Tesoro settennali 1° maggio 1997;

L. 400.598.100.000 per i certificati di credito del Tesoro settennali 1° maggio 1998,
e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1999, corrispondente al capitolo 4691 dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 1998

p. *Il direttore generale:* LA VIA

98A10268

DECRETO 17 novembre 1998.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1º giugno 1992 (settennali), 1º giugno 1993 (settennali), 22 dicembre 1993 (settennali) e 22 dicembre 1993 (decennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di dicembre 1998 e scadenza nel mese di giugno 1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 825627/264 del 20 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 26 maggio 1992, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1º giugno 1992, in circolazione per l'importo di lire 9.700 miliardi;

n. 100675/278 del 21 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1993, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1º giugno 1993, in circolazione per l'importo di lire 4.500 miliardi;

n. 101647 del 21 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 22 dicembre 1993, in circolazione per l'importo di lire 5.000 miliardi;

n. 101648 del 21 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro decennali con godimento 22 dicembre 1993, in circolazione per l'importo di lire 5.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di dicembre 1998 e scadenza nel mese di giugno 1999;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento nel mese di dicembre 1998, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di giugno 1999, è determinato nella misura del:

2,45% per i certificati di credito del Tesoro settennali 1º giugno 1992, in circolazione per lire 9.700 miliardi, cedola n. 14;

2,45% per i certificati di credito del Tesoro settennali 1º giugno 1993, in circolazione per lire 4.500 miliardi, cedola n. 12;

2,25% per i certificati di credito del Tesoro settennali 22 dicembre 1993, in circolazione per lire 5.000 miliardi, cedola n. 11;

2,25% per i certificati di credito del Tesoro decennali 22 dicembre 1993, in circolazione per lire 5.000 miliardi, cedola n. 11.

Gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti certificati di credito del Tesoro con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive L. 572.900.000.000 così ripartite:

L. 237.650.000.000 per i certificati di credito del Tesoro settennali 1º giugno 1992;

L. 110.250.000.000 per i certificati di credito del Tesoro settennali 1º giugno 1993;

L. 112.500.000.000 per i certificati di credito del Tesoro settennali 22 dicembre 1993;

L. 112.500.000.000 per i certificati di credito del Tesoro decennali 22 dicembre 1993,

e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1999, corrispondente al capitolo 4691 dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 1998

p. *Il direttore generale:* LA VIA

98A10267

DECRETO 20 novembre 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-18), con decorrenza 30 ottobre 1998 e scadenza 28 aprile 2000, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale rias-

suntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei prestiti da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 3 novembre 1998, n. 384, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 novembre 1998 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire. 78.637 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 22 ottobre e 6 novembre 1998, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di diciotto mesi (CTZ-18) con decorrenza 30 ottobre 1998 e scadenza 28 aprile 2000;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante la delega al Governo per l'introduzione dell'euro, ed in particolare l'art. 10, riguardante la dematerializzazione degli strumenti finanziari pubblici e privati;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, ed in particolare l'art. 40, secondo comma, ove si prevede che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1 del medesimo articolo, il Tesoro non rilascia più titoli rappresentativi di prestiti;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 1998, con cui sono state stabilite ulteriori modalità per l'attuazione delle disposizioni riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una quinta tranche di «CTZ-18», con decorrenza 30 ottobre 1998 e scadenza 28 aprile 2000, fino all'importo massimo di nominali lire 1.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 22 ottobre 1998, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 22 ottobre 1998.

Art. 2.

A modifica di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto ministeriale in data 22 ottobre 1998, citato nelle premesse, possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi dell'art. 16, comma 4, del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)*, del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 3.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 22 ottobre 1998, entro le ore 13 del giorno 25 novembre 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del 22 ottobre 1998.

Art. 4.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 3, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 22 ottobre 1998, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 25 novembre 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-18», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 5.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 novembre 1998, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 30 novembre 1998; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 6.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2000, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A10269

DECRETO 20 novembre 1998.

Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 1998.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno;

Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;

Visto l'art. 24, commi 4 e 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i cui criteri e modalità si applicano ai sensi del predetto art. 11;

Visto l'art. 59, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante ulteriori criteri per la perequazione delle pensioni;

Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui richiama la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 20 novembre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 1° dicembre 1997) concernente la perequazione automatica delle pensioni per l'anno 1997;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 27 gennaio 1998, prot. 957, dalla quale si rileva che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra il periodo gennaio 1996-dicembre 1996 ed il periodo gennaio 1997-dicembre 1997 è risultata pari a + 1,7;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 10 novembre 1998, prot. 12852, dalla quale si rileva che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra il periodo gennaio 1997-dicembre 1997 ed il periodo gennaio 1998-dicembre 1998 è risultata pari a + 1,7, ipotizzando, per i mesi di novembre e dicembre 1998, la ripetizione in via provvisoria dell'indice accertato per il mese di ottobre dello stesso anno;

Considerata la necessità:

di determinare il valore effettivo della variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1° gennaio 1998;

di determinare la variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 1999, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di novembre e dicembre 1998;

di indicare le modalità di attribuzione dell'aumento;

Decreta:

Art. 1.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 1997 è determinata in misura pari a + 1,7 dal 1° gennaio 1998.

Art. 2.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 1998 è determinata in misura pari a + 1,7 dal 1° gennaio 1999, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Art. 3.

Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennità integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 1998

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
PENNACCHI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
BASSOLINO

98A10359

MINISTRO DELLE FINANZE

DECRETO 24 novembre 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria provinciale di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLE ENTRATE PER IL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota n. 3657 del 17 novembre 1998, con la quale la commissione tributaria provinciale di Roma ha richiesto, per il giorno 16 novembre 1998, l'emanazione del decreto di mancato funzionamento in considerazione che la quasi totalità del personale dell'ufficio ha partecipato allo sciopero indetto dalle rappresentanze sindacali di base;

Visto il D.D. n. 7998/U.D.G. del 10 ottobre 1997, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali delle entrate ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate territorialmente dipendenti;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento della commissione tributaria provinciale di Roma nel giorno 16 novembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 1998

Il direttore regionale: BUSA

98A10360

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 16 ottobre 1998.

Modificazione al decreto ministeriale 28 giugno 1996 circa i requisiti psicofisici richiesti per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per i veicoli a motore.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la direttiva 91/439/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 concernente la patente di guida che ha stabilito nell'allegato III: «Norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore»;

Visti i decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 agosto 1994 di recepimento della direttiva 91/439/CEE e 28 giugno 1996 di specificazione delle norme dell'ordinamento interno circa i «Requisiti psicofisici richiesti per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per i veicoli a motore»;

Visti l'art 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e l'art. 320 - appendice II, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto l'art. 229 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Vista la nota n. 400.7/L.D. 1.6/D.M. 88/94/1939 del 18 dicembre 1997 diramata dal Ministero della sanità, concernente «Rilascio e rinnovo delle patenti di guida. Soggetti affetti da diabete», che trasmette agli organi interessati il documento: «Linee guida per l'applicazione della normativa inerente il rilascio ed il rinnovo della patente di guida a candidati o conducenti colpiti da diabete» approvato dal C.S.S. nella seduta del 30 settembre 1997;

Considerato opportuno, conseguentemente, modificare il sopracitato decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 28 giugno 1996, confermando per i candidati al rilascio della patente di guida o conducenti colpiti da diabete, il recepimento della normativa di cui ai punti 10 e 10.1 dell'allegato III della direttiva 91/439/CEE;

Decreta:

Art. 1.

A parziale modifica del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 28 giugno 1996, il punto B «Diabete» dell'appendice II, art. 320 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, in attuazione dei punti 10 e 10.1 dell'allegato III della direttiva 91/439/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, è sostituito dal seguente:

«La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente colpito da diabete mellito, con parere di un medico autorizzato e regolare controllo medico specifico per ogni caso.

La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente di questo gruppo colpito da diabete mellito che necessiti di un trattamento con insulina, salvo casi eccezionali debitamente giustificati dal parere di un medico autorizzato e con controllo medico regolare».

Roma, 16 ottobre 1998

Il Ministro: BURLANDO

98A10242

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 17 novembre 1998.

Modificazione del programma di interventi commissariali destinati a fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna: previsione di un intervento urgente finalizzato al risanamento idropotabile dei comuni alimentati dall'impianto di potabilizzazione di Galtellì. Quarto stralcio operativo. Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti alla concessione di mutui alla regione Sardegna (ordinanza P.C.M. n. 2443/96). Individuazione ente realizzatore ed ente attuatore dell'intervento. (Ordinanza n. 111).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il Presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza 2409/1995;

Visto il decreto interministeriale lavori pubblici e ambiente n. 8443/24/2 dell'11 ottobre 1995, con il quale è stata nominata la commissione scientifica di cui all'art. 7 della predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95, con il compito di coadiuvare, sotto il profilo tecnico-scientifico, il commissario delegato;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95, il commissario governativo è stato delegato a definire un programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza;

Atteso che il commissario governativo, con nota n. 67 del 6 settembre 1995 ha trasmesso, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95, il programma di interventi ai competenti organi ministeriali, ai fini della preventiva presa d'atto, ed al Comitato interministeriale per la programmazione economica, per la prevista informativa, comprensivo degli interventi da finanziare con i fondi di cui all'art. 6 dell'ordinanza stessa e recante l'individuazione di altri interventi, finanziati con fondi diversi, ritenuti complementari, per finalità, con le opere di programmazione commissariale;

Atteso che con ordinanza n. 25 del 30 dicembre 1995, del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, è stato reso operativo il «Programma di opere ed interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna: primo stralcio operativo 1995» recante, tra l'altro, l'elencazione degli interventi da realizzare, le relative fonti di finanziamento, le schede descrittive degli interventi stessi con le relative specifiche di realizzazione, nonché l'individuazione di procedure attuative;

Atteso che con ordinanza n. 42 del 20 maggio 1996, del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, è stato reso operativo il «Programma di opere commissariali e di interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna (anno 1995): secondo stralcio operativo» a completamento del quadro degli interventi di cui alle più volte citate tabelle *A), B)* e *C);*

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2443 del 30 maggio 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 5 giugno 1996, che autorizza la concessione di mutui della Cassa depositi e pretiti entro il limite massimo di 300 miliardi, alla regione Sardegna od ai suoi enti strumentali, per la realizzazione degli interventi programmati dal commissario governativo, e su richiesta di quest'ultimo;

Atteso che con ordinanza n. 52 del 9 agosto 1996, del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, è stato reso operativo il «Programma di opere ed interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna: terzo stralcio operativo 1995» recante, tra l'altro, l'individuazione di un primo stralcio di opere da finanziare con mutui della Cassa depositi e prestiti per complessive lire 165 miliardi;

Atteso che la suddetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2443/96 prevede, per la concessione dei mutui, la prestazione di una garanzia da parte della regione Sardegna;

Atteso che con legge regionale 2 aprile 1997, n. 12, la Regione si è attivata con riferimento ad un importo di lire 180 miliardi resi disponibili nel bilancio regionale nel capitolo 08173-00 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato regionale dei lavori pubblici;

Atteso che la legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, art. 12, secondo comma, prevede che, nelle more della contrazione dei mutui, può procedersi all'utilizzo dello stanziamento iscritto in conto capitolo 08173-00;

Atteso che a valere su detto stanziamento sono in corso di realizzazione opere previste dal programma commissariale;

Atteso che sullo stanziamento predetto sono disponibili risorse non ancora impegnate;

Atteso che le acque che alimentano l'impianto di potabilizzazione di Galtellì, provenienti dalla diga di Pedra Othoni sul fiume Cedrino, registrano un livello di degrado che le rende inidonee a trattamenti di potabilizzazione, con conseguenti gravissimi problemi di approvigionamento idropotabile dei comuni della Baronia serviti dall'impianto suddetto;

Atteso che il Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai, responsabile dell'approvigionamento idrico dei comuni della Baronia, ha proposto, quale misura urgente di immediata operatività, per l'approvvigionamento idrico dei comuni interessati, la trivellazione di pozzi nel subalveo del fiume Cedrino e quale intervento risolutivo la realizzazione di una condotta adduttrice dalle sorgenti del Gologone all'impianto di potabilizzazione di Galtellì;

Vista la propria ordinanza n. 110 dell'11 novembre 1998, con la quale il Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai è stato autorizzato ad eseguire, d'urgenza, pozzi trivellati nel subalveo del fiume Cedrino quale prima risposta alla grave emergenza idro-potabile dei comuni della Baronia nelle more di realizzazione di un intervento strutturale risolutivo dell'emergenza stessa;

Atteso che la commissione scientifica sopraindicata, nella riunione tenutasi nei giorni 16 novembre 1998, in Cagliari, e 17 novembre in sopralluogo alle sorgenti di Su Cologone in comune di Oliena, a seguito di un esame approfondito della situazione predetta, ha espresso parere favorevole all'attuazione dell'intervento sopracitato a valere sullo stanziamento sopra specificato, formulando i seguenti suggerimenti:

«1) La soluzione proposta dal Consorzio deve essere immediatamente adottata con finalità esclusive di emergenza. Pertanto, si suggerisce al commissario di provvedere al finanziamento dell'opera predetta e di avvalersi, per la sua esecuzione, delle procedure e deroghe consentite dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, facendo proprie tutte le misure urgenti necessarie per assicurare la realizzazione e l'entrata in esercizio delle opere entro cinque-sei mesi;

2) La portata complessiva da prelevare dalle sorgenti di «Su Gologone», relativamente al suddetto progetto, non deve superare in alcun caso quella attualmente emunta per gli abitati dei comuni di Oliena e Dorgali;

3) La nuova condotta, dall'impianto di rilancio di «Su Gologone» fino alla condotta di derivazione dalla diga di Pedra e' Othoni all'impianto di potabilizzazione di Galtellì, dovrà essere dimensionata assumendo una dotazione pro-capite massima di 250 litri/abitante-giorno, per cui è consigliabile che il diametro venga proporzionalmente ridotto rispetto a quello previsto in progetto;

4) Nell'impianto di sollevamento di «Su Gologone», le attuali pompe di emungimento dovranno essere sostituite con altre di tipo sommerso, al fine di evitare il ripetersi dei frequenti fuori servizio conseguenti alla sommersione della camera di manovra in occasione dell'innalzamento di livello dell'invaso di Pedra e' Othoni, a seguito dei fenomeni di piena del Cedrino;

5) In relazione alle indicazioni sopraspecificate, il limite massimo di spesa dell'intervento in parola può essere valutato entro lire 5,5 miliardi»;

Ritenuto opportuno recepire i suggerimenti predetti formulati dalla commissuone scientifica;

Atteso che, in relazione alla capienza della disponibilità di risorse, l'intervento in parola può essere realizzato a valere sui fondi messi a disposizione del commissario governativo sullo stato di previsione della spesa dell'assessorato regionale dei lavori pubblici (capitolo 08173/00, legge regionale 2 aprile 1997, n. 12 e legge regionale 15 aprile 1998, n. 11);

Atteso che, a termini del disposto di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2443 del 30 maggio 1996, il commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, provvede ad autorizzare la Cassa depositi e prestiti alla concessione di mutui per la realizzazione di interventi programmati, all'ente incaricato della realizzazione;

Riconosciuta la necessità di integrare, per i motivi sopra indicati, il programma commissariale di interventi per fronteggiare l'emergenza idrica (primo, secondo e terzo stralcio operativo) con i seguenti interventi:

1) «Esecuzione di pozzi trivellati nel subalveo del fiume Cedrino»;

2) «Condotta adduttrice dalle sorgenti del Gologone alla diga di Pedra e' Othoni per l'alimentazione idrica della Baronia e Cala Gonone» come meglio precisato nella sottoelencata tabella;

Atteso pertanto, che deve provvedersi:

1) alla variazione del programma commissariale di opere ed interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna;

2) alla formale autorizzazione della concessione di mutui Cassa depositi e prestiti fino alla concorrenza dell'importo necessario alla realizzazione degli interventi predetti;

3) all'individuazione dell'assessorato regionale dei lavori pubblici quale ente realizzatore degli interventi stessi;

4) all'individuazione del Consorzio per l'acquedotto sul Rio Govossai quale ente attuatore degli interventi medesimi, su atto di affidamento dell'assessore dei lavori pubblici;

5) alla qualificazione dei due enti predetti quali strutture commissariali ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 2409/95, art. 5;

Ordina:

Art. 1.

Modifica del programma

1. La tabella *A* del programma commissariale di opere ed interventi destinati a fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna, approvato con il primo, secondo e terzo stralcio operativo dello stesso, per le motivazioni esposte in premessa è integrato con il presente quarto stralcio operativo con la previsione dei seguenti interventi:

	V	Esecuzione pozzi trivellati nel subalveo del Cedrino	C.DD.PP		0,30	CO.ACQ.
	V	Condotta adduttrice tra le sorgenti del Gologone e la diga di Pedra e' Othoni per l'alimentazione idrica della baronia e Cala Gonone	C.DD.PP		5,50	CO.ACQ.

Art. 2.

Richiesta di concessione di mutuo alla Cassa depositi e prestiti

1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alla regione autonoma della Sardegna il mutuo relativo agli interventi di cui alla presente ordinanza: «Esecuzione di pozzi trivellati nel subalveo del fiume Cedrino» e «Condotta adduttrice tra le sorgenti del Gologone e la diga di Pedra e' Othoni per l'alimentazione idrica della Baronia e Cala Gonone» sino alla concorrenza dell'importo di L. 5.800.000.000.

2. La regione autonoma della Sardegna assumerà l'impegno di erogare direttamente alla Cassa depositi e prestiti medesima le rate di preammortamento e di ammortamento relativo al mutuo stesso.

3. È comunque fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, art. 12, in ordine all'utilizzo di fonti diverse dall'accensione di mutui presso la Cassa depositi e prestiti per la copertura dello stanziamento previsto nel capitolo 08173-00 dello Stato di previsione della spesa dell'assessorato regionale dei lavori pubblici.

Art. 3.

Individuazione dell'ente realizzatore e dell'ente attuatore

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 5, comma 1, secondo periodo, l'assessorato regionale dei lavori pubblici è individuato quale ente realizzatore degli interventi predetti e il Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai, su apposito atto di affidamento dell'assessorato dei lavori pubblici che disciplinerà tutte le condizioni dell'affidamento, è individuato quale ente attuatore degli interventi stessi.

Art. 4.

Sub-commissari per la realizzazione e per l'attuazione delle opere

1. L'assessore regionale dei lavori pubblici ed il presidente del consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai, sono nominati sub-commissari governativi rispettivamente per la realizzazione e per l'attuazione degli interventi in parola.

2. L'assessorato regionale dei lavori pubblici e il Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai sono tenuti a fornire regolarmente al commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, tutte le informazioni necessarie per il costante monitoraggio dell'attuazione degli interventi medesimi.

Art. 5.

Prescrizioni relative al progetto

1. Il progetto dell'opera «Condotta adduttrice tra le sorgenti del Gologone e la diga di Pedra e' Othoni per l'alimentazione idrica della Baronia e Cala Gonone» dovrà essere redatto in conformità alle seguenti prescrizioni:

A) La portata complessiva da prelevare dalle sorgenti di «Su Gologone», relativamente al suddetto progetto, non deve superare in alcun caso quella attualmente emunta per gli abitati dei comuni di Oliena e Dorgali.

B) La nuova condotta, dall'impianto di rilancio di «Su Gologone» fino alla condotta di derivazione dalla diga di Pedra e' Othoni all'impianto di potabilizzazione di Galtellì, dovrà essere dimensionata assumendo una dotazione pro-capite massima di 250 litri/abitante-giorno, per cui è consigliabile che il diametro venga proporzionalmente ridotto rispetto a quello previsto in progetto.

C) Nell'impianto di sollevamento di «Su Gologone», le attuali pompe di emungimento dovranno essere sostituite con altre di tipo sommerso, al fine di evitare il ripetersi dei frequenti fuori servizio conseguenti alla sommersione della camera di manovra in occasione dell'innalzamento di livello dell'invaso di Pedra e' Othoni, a seguito dei fenomeni di piena del Cedrino.

D) L' opera dovrà essere conclusa entro sei mesi dall'emissione della presente ordinanza.

2. Il progetto dell'opera di cui al precedente comma 1, previo parere del comitato tecnico amministrativo regionale, sarà approvato con ordinanza del commissario governativo ai sensi dell'art. 5, comma 4, dell'ordinanza n. 2409/95.

Art. 6.

Collaudo

1. Il collaudo tecnico ed amministrativo delle opere e di quant'altro occorra, oggetto della presente ordinanza, verrà effettuato, ai sensi delle vigenti disposizioni, dal collaudatore unico e/o dalla commissione di collaudatori, nominato/i dal consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai su designazione, sentito l'assessore regionale dei lavori pubblici, del commissario governativo.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Il commissario governativo: PALOMBA

98A10243

UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO RETTORALE 21 settembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Viste le leggi sull'istruzione universitaria;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto il decreto rettorale 31 ottobre 1994 di approvazione dello statuto dell'Università degli studi di Siena pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 24 novembre 1994;

Visto il decreto rettorale n. 1221/97-98 del 29 luglio 1998 concernente le modifiche degli articoli 25, 26, 38, 40 e 42 dello statuto di Ateneo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 209 dell'8 settembre 1998;

Constatato che, per un mero errore materiale nella trascrizione del testo, il primo e terzo comma dell'art. 40 riportati nell'art. 2 del suddetto decreto rettorale n. 1221 risultano incompleti;

Ritenuto opportuno procedere alla rettifica del citato decreto relativamente al testo dell'art. 40, commi 1 e 3, dello statuto di Ateneo;

Decreta:

Il testo dell'art. 40, commi 1 e 3, dello statuto di Ateneo riportato nell'art. 2 del decreto rettorale n. 1221/97-98 citato in premessa, è rettificato come di seguito indicato:

al primo comma dell'art. 40, dopo «*professori*» e prima di «*di ruolo e fuori ruolo*», leggasi: «*ordinari*».

al terzo comma dell'art. 40, dopo il primo periodo «*L'elezione è indetta dal decano almeno quaranta giorni prima*» e prima di «*della scadenza del mandato*», leggasi: «*della data stabilita per le votazioni e non più di centottanta giorni prima*».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale dell'Università.

Siena, 21 settembre 1998

Il rettore: TOSI

98A10232

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del protocollo alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, del 1979, relativo ad un'ulteriore riduzione delle emissioni di zolfo, fatto ad Oslo il 14 giugno 1994.

A seguito dell'emanazione della legge 18 giugno 1998, n. 207, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 2 luglio 1998 che ha autorizzato la ratifica, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica del protocollo alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, del 1979, relativo ad un'ulteriore riduzione delle emissioni di zolfo, fatto ad Oslo il 14 giugno 1994, in data 10 settembre 1998.

Ai sensi dell'art. 15 (2), l'atto sunnominato entrerà in vigore per l'Italia il 13 dicembre 1998.

98A10233

Cambiamento della denominazione del Centro di informazione e documentazione a Trieste

In data 4 febbraio 1998 e 29 giugno 1998 ha avuto luogo uno scambio di note tra il Ministero degli affari esteri della Repubblica di Croazia e l'ambasciata d'Italia a Zagabria in merito al cambiamento della denominazione del Centro di informazione e documentazione a Trieste.

In seguito a tale scambio di note dal 29 giugno 1998 la nuova denominazione del Centro di informazione e documentazione dell'Iniziativa centro europea è pertanto «IN.CE - Segretariato esecutivo».

98A10361

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 29 settembre 1998, n. 334, recante: «Disposizioni urgenti per il personale dirigenziale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo».

Il decreto-legge 29 settembre 1998, n. 334, recante: «Disposizioni urgenti per il personale dirigenziale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 1998.

98A10266

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 27 novembre 1998

Dollaro USA	1686,55
ECU	1945,60
Marco tedesco	990,05
Franco francese	295,25
Lira sterlina	2794,28
Fiorino olandese	878,14
Franco belga	47,995
Peseta spagnola	11,639
Corona danese	260,41
Lira irlandese	2460,34
Dracma greca	5,900
Escudo portoghese	9,655
Dollaro canadese	1098,09
Yen giapponese	13,745
Franco svizzero	1199,96
Scellino austriaco	140,71
Corona norvegese	224,38
Corona svedese	206,76
Marco finlandese	325,59
Dollaro australiano	1068,94

98A10376

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Nomina del commissario governativo della società «12.7 Soc. coop. a r.l.», in Pradamano

Con deliberazione n. 3086 del 23 ottobre 1998, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 c.c., gli amministratori ed i sindaci della Società «12.7 Soc. coop. a r.l.», con sede in Pradamano, ed ha nominato commissario governativo per un periodo massimo di sei mesi la dott.ssa Francesca Laudicina, con studio in Udine, viale del Ledra n. 52.

98A10236

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.